

QUESITO n°1:

È stato richiesto:

“..... se il modello allegato n. 4 di cui al punto d) paragrafo 10) a pag. 4 del Disciplinare di gara, deve essere presentato anche dai Responsabili Tecnici delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”.

RISPOSTA n°1:

Si precisa che il modello allegato n. 4 deve essere presentato anche dai Responsabili Tecnici delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, come tra l'altro indicato nel trafiletto “AVVERTENZA” posto sul frontespizio dello stesso modello.

Vale anche per quanto riguarda il modello allegato n. 4-bis, relativo ai soggetti cessati dalla carica.

QUESITO n°2:

È stato richiesto:

“..... può partecipare alla gara un concorrente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientale in categoria 4 ma in classe inferiore a quella richiesta nel Disciplinare di gara, usufruendo dell'istituto dell'avvalimento?”

RISPOSTA n°2:

A precisazione di quanto indicato al paragrafo 16) sub. 4, **ai fini della partecipazione alla gara**, si conferma che il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale non può essere oggetto di avvalimento, ma è possibile ricorrere a tale istituto per il raggiungimento della fascia di classificazione richiesta negli atti di gara.

QUESITO n°3:

È stato richiesto:

“..... il requisito sub 3., relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale in categoria 4 classe C o superiore, può essere posseduto solo dalla mandataria?”

RISPOSTA n°3:

Fermo restando quanto specificato al paragrafo 15) relativamente alla prestazione principale ed a quella secondaria dell'appalto, il requisito sub 3. deve essere posseduto integralmente, dalle imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio/gruppo europeo, indicate quali esecutrici del servizio di trasporto dei rifiuti.

QUESITO n°4:

È stato richiesto:

“..... in relazione al requisito sub 6., per “quanto meno” è anche da intendersi obbligatoriamente della capofila? O può essere posseduto “per intero” anche da una mandante?”

RISPOSTA n°4:

Il requisito sub 6. relativamente ad *“almeno un servizio di trasporto e/o recupero/trattamento/smaltimento di rifiuti, svolto nel triennio con un unico cliente, di importo pari ad almeno € 300.000,00”* deve essere posseduto dall'impresa capogruppo dell'A.T.I.